



N° - 1893/14 VG
N° - 9442/15 Cron

IL TRIBUNALE DI COMO
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

composto da dott.ssa Donatella Montanari *Presidente estensore relatore*

dott.ssa Elisabetta De Benedetto *Giudice*

dott.ssa Cristiana Caruso *Giudice*

a scioglimento della riserva che precede;

visto il ricorso proposto in opposizione ex art. 98 L.F. dalla s.r.l. Im nei confronti del
Fallimento Impresa fi di s.r.l. avverso il provvedimento 16 giugno 2014 con cui il
Giudice Delegato, esaminando le domande tardive di insinuazione allo stato passivo, ammetteva il
credito di natura contrattuale vantato dalla odierna ricorrente alla categoria dei chirografi, anziché in
prededuzione come da domanda ed escludeva, inoltre, gli interessi per mancato computo;

visti i motivi addotti da parte ricorrente a sostegno della propria domanda;

viste le eccezioni svolte nella difesa del Fallimento;

osservato che:

il ricorrente, subappaltatore della s.r.l. Impresa

asserisce che il proprio

credito debba essere soddisfatto in prededuzione e che ciò sia funzionale al soddisfacimento della
massa dei creditori, giacché il Codice dei Contratti Pubblici (art. 118, 3° comma d.lgs 163/2006)

non consente alla stazione appaltante di procedere al pagamento della impresa appaltatrice finché
questa non dia prova, mediante esibizione di fatture quietanzate, di aver corrisposto al soggetto
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite; pertanto il pagamento del
ricorrente sarebbe funzionale al soddisfacimento della massa dei creditori.

Il Fallimento, costituendosi in giudizio, replica alle domande avverse riportandosi a pronunce dei
giudici di merito i quali ritengono che il Codice dei Contratti Pubblici trovi applicazione solo nei

rapporti tra le società *in bonis*, mentre, in caso di fallimento, debba applicarsi esclusivamente la
Legge Fallimentare. In particolare, resiste alla domanda del ricorrente asserendo come l'art. 111 L.F.

dà un elenco tassativo dei casi in cui un credito possa essere soddisfatto in prededuzione e che il
caso di specie non vi rientra.

Le domande del ricorrente paiono fondate e degne di accoglimento. Sebbene la giurisprudenza di
merito citata dalla resistente sia di segno contrario, la Corte di Cassazione ritiene che l'ultimo
comma dell'art. 111 L.F. possa essere soggetto ad una interpretazione estensiva volta a tutelare la
soddisfazione della massa dei creditori del fallimento. La Suprema Corte, in due pronunce (cfr.

Cass. 3402/2012; Cass. 5705/2013 la prima relativa ad un caso del tutto analogo al presente, la seconda relativa a costi di bonifica di terreno contaminato ai sensi del d.lgs. 22/1967), coordinando il disposto dell'art. 111 L.F. con l'art. 118 d.lgs. 163/2006 sancisce che *"ai fini della prededucibilità dei creditori nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare"*. Difatti, la prededuzione attua un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio.

Pertanto, ben può definirsi *"funzionale alla procedura concorsuale"* e, pertanto degno di essere soddisfatto in prededuzione, il credito del subappaltatore grazie al *"necessario nesso di strumentalità tra il pagamento del proprio credito, che solo se assistito da prededuzione può essere eseguito con preferenza seppure a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita in termini di funzionalità rispetto agli interessi della procedura di quel pagamento, meritevole per l'effetto del rango preferenziale"*.

Siffatta correlazione rende del tutto irrilevante il fatto che il credito *de quo* sia sorto in periodo anteriore al fallimento dell'appaltatore-committente, poiché del suo soddisfacimento gioverà all'intera massa dei creditori del fallimento, sicché è possibile rintracciare un interesse della stessa massa dei creditori al pagamento in prededuzione del credito del subappaltatore, pagamento *"utile e necessario per il conseguimento dello scopo della procedura"*.

Inoltre, il Fallimento nelle proprie difese non prende posizione circa la descrizione fattuale operata da s.r.l. Interim, risultando pacifico ed incontestato che tra odierne parti processuali sia intercorso un contratto di subappalto, che il credito del subappaltatore sia rimasto insoddisfatto e che la stazione appaltante non ha provveduto ad elargire all'appaltatore il compenso per i lavori svolti.

Sussistono pertanto i presupposti per soddisfare in via di prededuzione il credito vantato dalla ricorrente pari ad euro 32.270,65.

Stante la novità giurisprudenziale delle questioni affrontate, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


In parziale accoglimento del ricorso proposto in opposizione ex art. 98 L.F. dalla s.r.l. Im nei confronti del Fallimento Impresa s.r.l. ammette il credito di euro 32.270,65 in prededuzione e, per l'effetto, ordina la corrispondente variazione dello stato passivo;

compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Como in Camera di Consiglio, addì 10 6 2015

Il Presidente Relatore Estensore
dott.ssa Donatella Montanari



A large, stylized handwritten signature.

IL CASO.it